



COMUNE DI CASTELDACCIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Determinazione Sindacale n° 18 del 22-05-2018

Oggetto: Richiesta di congedo per assistenza a soggetto con handicap in situazione di gravità (art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001).

Il Sindaco

Premesso che la Dott.ssa La Barbera Paolina, Segretario iscritto alla fascia professionale B), titolare della Segreteria del Comune di Casteldaccia, al fine di prestare assistenza alla propria madre Sig.ra ██████████, con nota prot. n° 8526 del 21.05.2018, ha chiesto un periodo di congedo straordinario retribuito dal 28 Maggio 2018 al 27 Luglio 2018;

Visto il verbale di visita collegiale con il quale la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Palermo, ha certificato in data 21/10/2011, che la Sig.ra ██████████ è portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n° 104/1992;

Richiamato l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n° 151/2001 (così come sostituito con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies, della lettera b) del comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18.07.2011, n° 119), ai sensi del quale "5) Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 05.02.92, n° 104, ha diritto di fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 Marzo 2000, n° 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis) Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i premissi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n° 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruire alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter) Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione

figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € [redacted] annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n° 663, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n° 33.

5-quater) I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario”;

Ritenuto opportuno richiamare, altresì, l'art. 4, comma 2, della legge n° 53/2000, per il quale “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni;

Rilevato come, nel caso di specie, sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente per la concessione del periodo di congedo in argomento;

Considerato che la Dott.ssa La Barbera Paolina ha usufruito dello stesso congedo per assistenza alla propria madre nel periodo dal 17/07/2012 al 16/07/2013, giusta determinazione n. 287 del 17/07/2012 del Dirigente del Settore Albo Nazionale ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero dell'Interno;

Determina

Di concedere il congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n° 151/2001, della Dott.ssa La Barbera Paolina, Segretario iscritto alla fascia professionale B), titolare della Segreteria del Comune di Casteldaccia dal 28 Maggio 2018 al 27 Luglio 2018.



Il Sindaco
(Ing. Fabio Spatafora)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale del presente atto viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale